

Amministratore con il registro delle decisioni

Stefano Pozzoli

Il Testo unico sulle società partecipate è destinato a cambiare i tradizionali assetti di governance delle aziende pubbliche. Le novità dipendono, in particolare, dalle scelte effettuate in materia di amministrazione e di controlli: in merito all'organo di amministrazione, il legislatore esprime una sua preferenza, ancorché derogabile, per l'amministratore unico. Invece, per quanto riguarda i controlli, si punta a un loro rafforzamento: l'articolo 3 del decreto legislativo 175/2016 rende infatti obbligatorio per le società per azioni presentare, accanto al collegio sindacale, un soggetto che si occupi della revisione contabile; nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico, a differenza di quanto prevede il Codice civile all'articolo 2477, è in ogni caso necessario un organo di controllo o un revisore. Ancora, l'articolo 6 immagina un monitoraggio più intenso, imponendo la predisposizione di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e invitando le aziende a dotarsi di un ufficio di controllo interno, di codici di condotta, eccetera (comma 3). In sostanza, il Testo Unico si immagina un organo di amministrazione più snello, bilanciato da un sistema dei controlli interni più articolato. Un problema, però, è come rendere effettivo il controllo tipico del collegio sindacale, ovvero quello di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza e sul corretto funzionamento dell'assetto organizzativo e contabile (articolo 2403 del Codice civile). In concreto, infatti, questo controllo può essere esercitato solo a consuntivo e quindi rischia di essere repressivo, se le decisioni dell'organo di amministrazione, monocratico o collettivo che sia, non vengono assunte "in presenza" del collegio sindacale. Il tema non è irrilevante perché l'assenza di procedure decisionali formalizzate, e quindi della loro conseguente verbalizzazione, è indispensabile perché possa attivarsi quel controllo concomitante, e per far sì che l'organo di controllo possa svolgere una funzione collaborativa, tanto più utile nelle società pubbliche, nelle quali alle norme



civilistiche e fiscali si abbinano quelle, speciali, di carattere amministrativo e di finanza pubblica. Il consiglio, anzitutto, è quello di approntare un «registro delle determinazioni dell' amministratore unico», regolarmente tenuto in base a quanto prevede l' articolo 2215 del Codice civile: al di là che possa ritenersi obbligatorio o meno, infatti, il registro è necessario e serve anzitutto per lasciare traccia delle decisioni assunte e quindi per la tutela dell' operato dell' amministratore. Si pensi ad esempio al recente adempimento previsto dall' articolo 25, ovvero quello della ricognizione delle eccedenze del personale, da tenersi entro il 30 settembre scorso: dove potrebbe risultare, altrimenti, se questa operazione è stata regolarmente svolta? Questo non basta, però. È opportuno che queste verbalizzazioni siano tenute alla presenza del collegio sindacale, in modo che possa svolgere il suo ruolo tempestivamente, a beneficio dello stesso amministratore unico oltre che dei soci. Infatti, limitandosi a un relazione periodico, il rischio è quello di trasformare un controllo fisiologicamente collaborativo in qualcosa che, realizzandosi a consuntivo, collaborativo non può essere. Per altro gli enti pubblici soci che decidano di optare per un organo amministrativo monocratico è opportuno che predispongano, con atto di indirizzo, quali siano le formalità dei processi decisionali societari da seguire, così da evitare che si generino inutili conflitti tra organi societari e per assicurare l' efficacia e la legittimità delle decisioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA.